



# COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE

C.A.P. 62027 - Provincia di Macerata - Piazza del Popolo n. 45

## UFFICIO LEVA

# ISCRIZIONE NELLA LISTA DI LEVA

## Il Sindaco

a norma dell'art. 1932 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66

### rende noto

che sono in corso le operazioni per la formazione della lista di leva, relativa ai giovani che compiranno il 17° anno di età nel corrente anno, secondo il seguente calendario:

- a) nel mese di gennaio il Sindaco curerà l'iscrizione nella lista di leva dei giovani che siano legalmente domiciliati nel Comune ai sensi dell'art. 1933 del D.Lgs. n. 66/2010;
- b) il 1° febbraio verrà pubblicato per quindici giorni l'elenco degli iscritti;
- c) nel corso dello stesso mese di febbraio e del successivo marzo la lista di leva verrà aggiornata con le nuove iscrizioni o cancellazioni che si rendessero necessarie, per l'oltro definitivo al competente organo militare entro il 10 aprile.

I giovani interessati hanno il dovere di farsi inserire nella lista di leva, qualora vi fossero stati omessi, ed i loro genitori o tutori hanno l'obbligo di curare che l'iscrizione avvenga regolarmente.

Ogni ulteriore notizia in merito potrà essere attinta presso l'Ufficio Leva Comunale.

San Severino Marche, 01-01-2019

IL SINDACO  
Rosa Piermattei

*Art. 1933. D.Lgs 66/2010*

*1. Sono considerati legalmente domiciliati nel comune:*

*a) i giovani dei quali il padre, o, in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel comune;*

*b) i giovani ammogliati, il cui padre, o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel comune, salvo che giustifichino di aver legale domicilio in altro comune; c) i giovani ammogliati domiciliati nel comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia domicilio altrove;*

*d) i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel comune, che siano privi di padre, madre e tutore;*

*e) i giovani nati o residenti nel comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi di cui alle precedenti lettere da a) a d), non giustifichino la loro iscrizione in altro comune.*

*2. Agli effetti dell'iscrizione sulle liste di leva è considerato domicilio legale del giovane nato o dimorante all'estero il comune dove egli o la sua famiglia sono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di detta designazione, il comune di Roma.*